



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 75 del 02/08/2022

OGGETTO: ORDINANZA INERENTE L'ISTITUZIONE DI UNA PERCORSO PEDONALE E CICLABILE NELLA EX STRADA PROVINCIALE 91 DALLA FINE DEL MARCIAPIEDE AREA ADIACENTE AL RISTORANTE SA CARDIGA E SU SCHIRONI FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA SANT'EFISIO MARTIRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI: gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 21 del 06/05/2022;

VISTA il notevole flusso, in particolare nel periodo estivo, di pedoni e delle biciclette che transitano dalla località Residenza del Sole alla Località Maddalena Spiaggia al fine di raggiungere la spiaggia;

Vista la presenza di un marciapiede che dalla SS 195 arriva fino al ristorante Sa Cardiga e Su Schironi che si interrompe;

Valutata la necessità di provvedere in merito al fine di migliorare la viabilità e il transito dei pedoni e biciclette in quel tratto di strada inibendo la sosta veicolare sul lato sinistro per chi proveniente dalla S.S.195 percorre ex Strada Provinciale 91 direzione Maddalena Spiaggia;

Considerato che si rende opportuno proseguire il tratto pedonale e ciclabile istituendo una corsia dedicata al transito dei pedoni e delle biciclette;

ORDINA

L'istituzione di un divieto di sosta e fermata sul lato sinistro della EX strada provinciale n. 91 e l'istituzione di una pista pedonale al fine di dare continuità al marciapiede sul tratto di strada indicato fino all'intersezione con la viale Sant'Eufisio Martire.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia



diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;

- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza. Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Tecnosignal

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede
- ai Carabinieri Capoterra
- albo Pretorio sito istituzionale.

Capoterra, lì 02/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Roberta Maxia



COMUNE DI CAPOTERRA
